



CITTÀ DI
GIUSSANO

SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E POLITICHE SOCIALI

OPERA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA: riqualificazione incrocio vie Stradivari/Donizetti/Toscanini
FASE PROGETTU ALE	
DESCRIZION E ELABORATO	
TIPO ELABORATO	FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

revisioni				
n.	data	descrizione	resp. rev.	resp.val.

data
Maggio 2023
n. elaborato

p.le Aldo Moro 1, 20833 Giussano (MB), tel. 03623581, c.f. 01063800153, p. IVA 00703060962

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2. - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 3. - AMMONTARE DELL'APPALTO	4
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
ART. 4. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI	4
ART. 5. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	5
ART. 6. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
ART. 7. - DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE	5
ART. 8. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
ART. 9. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	6
ART. 10. - DENOMINAZIONE IN VALUTA	6
ART. 11. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
ART. 12. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	7
ART. 13. - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 14. - PENALI IN CASO DI RITARDO	7
ART. 15. - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	7
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	8
ART. 16. - PAGAMENTI IN ACCONTO E MISURAZIONE DEI LAVORI	8
ART. 17. - REVISIONE PREZZI	8
ART. 18. - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	8
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	9
ART. 19. - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA	9
CAPO 6 - DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	10
ART. 20. - VARIAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 21. - NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	10
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	10
ART. 22. - SUBAPPALTO	10
ART. 23. - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	10
ART. 24. - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	11
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	11
ART. 25. - CONTROVERSIE	11
ART. 26. - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	11
ART. 27. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO	12
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	13
ART. 28. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	13

ART. 29. - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	14
ART. 30. - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	14
CAPO 10 - NORME FINALI	14
ART. 31. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	14
ART. 32. - CUSTODIA DEL CANTIERE	15
ART. 33. - CARTELLO DI CANTIERE.....	15
ART. 34. - DANNI DA FORZA MAGGIORE	16
ART. 35. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	16

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: ILLUMINAZIONE PUBBLICA: riqualificazione incrocio vie Stradivari/Donizetti/Toscanini.

Tali opere rientrano nella categoria prevalente OG11 e riguardano:

- quadri elettrici distribuzione;
- impianto elettrico;
- impianto di illuminazione pubblica;
- impianto dispersione a terra;
- apparecchi illuminazione stradale;

ART. 2. - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

ART. 3. - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è così composto:

A1	Importo a base di gara	60.000,00 €
A2	Oneri per la sicurezza	1.500,00 €
A=A1+A2	Importo complessivo, oltre IVA 10%	61.500,00 €

L'Appalto è a corpo, ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 4. - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente atto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nella lettera di invito alla gara d'appalto e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente atto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 5. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- A. OFFERTA ECONOMICA
- B. MODELLO DGUE
- C. FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 6. - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alle opere oggetto del presente atto, ed in particolare:

- *D.M. 19.4.2000, n. 145*
- *D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni*
- *D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (articoli ancora vigenti)*
- *D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81*
- *D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152*

ART. 7. - DOMICILIO; NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE E DEL COLLAUDATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre nominare il Direttore Tecnico di Cantiere sul cui nominativo l'Amministrazione Comunale potrà esprimere il proprio gradimento, previa analisi delle credenziali professionali offerte.

Ogni variazione del domicilio o dei nominativi delle figure sopra indicate, deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Comunale.

ART. 8. - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo a sua cura, validato e approvato dall'Amministrazione Comunale, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità di tutta la documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi e le opere, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione di quanto previsto dal presente atto.

ART. 9. - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10. - DENOMINAZIONE IN VALUTA

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

ART. 11. - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Monza e Brianza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 12. - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre sette (7) giorni dalla determina di affidamento.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 13. - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è di sessanta (60) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

ART. 14. - PENALI IN CASO DI RITARDO

In caso di inadempimenti e ritardi sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 15. - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente atto o dal capitolato generale d'appalto;

- d. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- e. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- f. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- g. le sospensioni disposte, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell'emanazione di apposito Decreto Ministeriale, nell'allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 16. - PAGAMENTI IN ACCONTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori emetterà un unico Stato d'avanzamento lavori;
Potrà comunque procedere in qualunque momento all'accertamento misurazione di ogni singola opera e dello stato di avanzamento dei lavori secondo il cronoprogramma esecutivo approvato.

Ove l'appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli saranno addebitati i maggiori oneri di conseguenza sostenuti.

L'appaltatore sarà tenuto ad accertare preventivamente il DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nelle ipotesi previste dall'art. 6, commi 3 e 4 del medesimo D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 17. - REVISIONE PREZZI

Si rimanda all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la disciplina della revisione prezzi.

ART. 18. - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'Appaltatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

ART. 19. - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, la Società affidataria per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Il Comune di Giussano può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune di Giussano senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Coperture assicurative

La Società affidataria è obbligata a produrre, alla consegna dei lavori, una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale per sinistro e anno assicurativo non inferiore a euro 500.000,00.

CAPO 6 - DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 20. - VARIAZIONE DEI LAVORI

Si rimanda all'art. 106 del dlgs. 50/2016 per la disciplina della variazione dei lavori.

ART. 21. - NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'appaltatore è obbligato a presentare, entro 10 giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque entro la data fissata per l'inizio dei lavori, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1. dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di più imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.

CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 22. - SUBAPPALTO

Il subappalto per lavori e servizi e' consentito nei limiti e nelle modalità previste dal codice dei contratti.

ART. 23. - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal presente atto .

Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

ART. 24. - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 25. - CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonari, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 26. - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. l'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile competente delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente atto e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- c. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- e. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all'Appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

ART. 27. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI - RECESSO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dal codice dei contratti.

La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d. inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente atto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
- j. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 8, primo periodo, del regolamento, in caso di ottenimento di DURC dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 28. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

L'ultimazione dei lavori si intenderà effettiva quando unitamente all'accertamento dell'ultimazione degli stessi saranno presentate le certificazioni corredate dei relativi as built. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista

dall'apposito articolo del presente atto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ART. 29. - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Termini e modalità di collaudo sono disciplinati dagli articoli del codice degli appalti DLgs 50/2016 e del relativo Regolamento di attuazione DPR 207/2010, che si richiamano integralmente.

ART. 30. - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 230 del DPR 207 del 2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 10 - NORME FINALI

ART. 31. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto delle opere pubbliche, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente atto nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal presente atto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi, che siano ordinate dalla stessa direzione lavori, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

- c. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente atto;
- d. il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;
- e. la pulizia del cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
- f. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di segnalazioni regolamentari nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizioni di legge, e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- h. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- i. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, del quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente atto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- j. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- k. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

ART. 32. - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 33. - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito per tutta la durata dell'appalto un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,

recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

ART. 34. - DANNI DA FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del regolamento. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento

ART. 35. - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'art. 139 del regolamento, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e servizi e la messa in funzione degli impianti;
- c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo e del certificato di regolare ultimazione dei servizi ai sensi dell'art. 309 del dpr 207/2010. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente atto speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Letto, confermato, sottoscritto
GIUSSANO, _____

L'APPALTATORE

IL DIRIGENTE